

Statuto dell'Associazione Interzona

Art. 1 - Costituzione dell'Associazione

A Verona, con sede in Via Scuderlando 4, è costituita ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, ai sensi della l. n. 383/2000 e della disciplina legislativa vigente in materia, l'Associazione INTERZONA.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione ai competenti Uffici.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione è apartitica, non persegue fini di lucro, svolge attività di promozione e utilità sociale.

L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso i suoi organi, garantisce l'uguaglianza e le pari opportunità di tutti i soci.

L'Associazione ha come scopo la ricerca e la promozione delle espressioni della scena artistica indipendente nella musica, nelle arti performative e visive, nel teatro, nel cinema e nella letteratura, con particolare attenzione alle forme sperimentali e innovative.

Art. 3 - Raggiungimento degli scopi

Per raggiungere i propri scopi l'Associazione può:

1. Promuovere e organizzare dibattiti e conferenze, meeting, lezioni, laboratori, seminari, corsi di formazione.
2. Promuovere e organizzare spettacoli, concerti, proiezioni, mostre, feste (anche con servizio di catering), ai fini dell'autofinanziamento e della promozione culturale e sociale.
3. Elaborare, pubblicare e diffondere opuscoli, giornali, libri, materiali informativi su qualsiasi supporto mediale (audiovisivo, discografico, informatico, fotografico, etc.).
4. Acquisire strumentazioni elettroniche ed informatiche.
5. Allestire spazi espositivi.
6. Fornire tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico a favore dei propri soci e/o verso i tesserati dell'organizzazione di appartenenza;
7. Organizzare le attività di intrattenimento maggiormente idonee allo scopo e potrà organizzare viaggi e soggiorni turistici e formativi.
Tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici, in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale hanno diritto.
8. Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì - pur non avendo fini di lucro - svolgere delle attività economiche (per esempio: vendita, pubblicità, noleggi, affitti) purchè strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.
9. Svolgere qualsiasi altra attività attinente o connessa, in maniera diretta o indiretta, con lo

scopo sociale.

Art. 4 - Patrimonio dell'Associazione

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

1. Dalle quote sociali versate annualmente dai propri soci.
2. Da titoli di debito pubblico o privato che potranno essere acquistati in seguito ad economie di amministrazione.
3. Da donazioni, erogazioni, finanziamenti, lasciti o contributi di qualsiasi tipo, liberamente erogati.
4. Dai contributi della Comunità Europea, di altri organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, degli enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito di fini statutari;
5. Dai contributi di privati.
6. Dalle entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati.
7. Dai proventi delle cessioni di beni e prestazione di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
8. Dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
9. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le quote, i contributi di qualsiasi tipo e le donazioni di ogni tipo non sono rimborsabili in nessun caso.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 5 - Soci

Può aderire all'Associazione chiunque, singolo, gruppo o Associazione, ne condivida gli scopi ed accetti lo statuto e l'eventuale regolamento, senza distinzione di razza, sesso o religione, ad esclusione di coloro che si trovino in una qualsiasi posizione di antitesi o contrasto con gli scopi sociali.

I soci si dividono in:

1. soci ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
2. soci sostenitori: sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
3. soci onorari: persone nominate tali dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza;
2. dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
3. versare la quota associativa.

Il socio che non sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale decade automaticamente da tale status.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art.6 - Domanda di ammissione e tesseramento

La domanda di associazione si presenta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione al Consiglio Direttivo o anche a uno o più Consiglieri a ciò delegati dal primo, della domanda di ammissione.

Al momento della presentazione della domanda vengono resi noti al richiedente, in maniera formale, la struttura dell'associazione stessa, i suoi diritti relativi alla struttura democratica che regola l'attività associativa e la strutturazione della stessa; gli vengono inoltre messi a disposizione, affinché possa prenderne visione, codesto Statuto e l'eventuale regolamento.

Il richiedente godrà della qualità di socio sin dal momento della presentazione della domanda e godrà di tutti i diritti connessi al suo status di associato, a meno che il Consiglio Direttivo non determini il rifiuto della richiesta di associazione alla prima riunione utile.

Il diniego va motivato.

Nel caso la domanda di associazione venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria.

Si seguono le modalità indicate all'art. 8 dello statuto (in tema di esclusione dell'associato).

La tessera sociale ha la durata di un anno solare.

Art. 7- Numero dei soci - Diritti e doveri dei soci

Il numero dei soci è illimitato.

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, previa presentazione di pezza giustificativa.

I soci devono versare la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli associati svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 8 - Recesso, decadenza o esclusione

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decadenza.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni regolarmente adottate, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è pronunciata altresì nei confronti dei soci che non versino la quota sociale annuale; che svolgano o tentino di svolgere attività contraria agli scopi sociali; che in qualunque

modo arrechino danni gravi, anche morali, all'Associazione o fomentino in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che deciderà a maggioranza semplice, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'escluso può proporre appello all'assemblea dei soci entro 30 gg dalla comunicazione dell'esclusione, mediante richiesta al Consiglio Direttivo, che convocherà l'assemblea dei soci nel termine di 60 giorni dalla richiesta di appello.

I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi, dietro presentazione di domanda, pagando una nuova quota di associazione.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio dell'Associazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati.

Art. 9 - Organismi

Sono organismi dell'Associazione:

1. l'Assemblea Generale dei Soci
2. il Consiglio Direttivo dell'Associazione
3. il Presidente
4. il Segretario
5. il Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 10 - Assemblea dei soci

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Le assemblee dei soci potranno essere ordinarie o straordinarie.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

La data, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea devono essere pubblicizzati almeno 15 giorni prima.

Le Assemblee sono convocate con annuncio scritto da affiggersi in apposita bacheca all'interno dei locali dell'Associazione, e con ogni mezzo ritenuto idoneo alla massima diffusione, comprese comunicazioni con sistemi elettronici, quali a mero titolo esemplificativo, fax, comunicazione e-mail, pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto ad un singolo voto.

È ammessa la delega, purché scritta, data una sola volta e limitata ad un'unica assemblea e fino ad un massimo di due deleghe a persona.

Per l'elezione delle cariche sociali non è ammessa la delega.

Art. 11- Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria dei soci viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, nonché negli altri casi previsti dall'art. 20 del C. C.

Essa:

1. Procede alla nomina delle cariche sociali;

2. Approva il bilancio consuntivo;
3. Delibera circa l'esclusione del socio che abbia fatto ricorso avverso la decisione del Consiglio Direttivo.
4. Delibera su quant'altro demandate per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o nel caso di sua impossibilità dal Segretario o dal Consigliere più anziano. da chi ne fa le veci

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 dei soci o quando il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga necessario.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria viene convocata con le modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

Art. 13 - Validità della convocazione

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente, in proprio o per delega, a maggioranza semplice dei soci presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche il giorno successivo alla prima.

Art. 14 - Votazioni e verbali

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

È ammesso il voto segreto nelle decisioni riguardanti le persone e le generalità delle persone.

L'Assemblea elegge volta per volta un Presidente e un Segretario. Il verbale è redatto dal Segretario o in mancanza da qualunque socio. È sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, che ne attesta la veridicità e la completezza.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di chiederne copia.

Art. 15 - Delibere

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Art. 16 - Consiglio Direttivo dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è formato dai soci eletti dall'Assemblea, che restano in carica tre anni, con la possibilità di essere rieletti.

Il numero dei membri del Consiglio dell'Associazione può variare da un minimo di 9 a un massimo di 13 Consiglieri e verrà determinato dall'Assemblea all'atto della sua elezione.

Il Presidente dell'Associazione, il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione all'interno di questo.

Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo sono assunte a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, tale rappresentanza è attribuita al Consigliere più anziano dei presenti.

Nel caso il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga necessario, e attraverso una votazione a maggioranza assoluta, il Presidente ha facoltà di assumere personale dipendente, retribuito per servizi di gestione dell'Associazione.

Art. 17 - Modalità di riunione del Consiglio Direttivo dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal più anziano di età dei presenti.

Le riunioni del direttivo sono convocate dal Presidente o, su delega di quest'ultimo, dal Segretario, con un preavviso di almeno due giorni, con comunicazione scritta, anche in via telematica, con indicazione dell'Ordine del Giorno.

Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri che lo compongono.

Il verbale è redatto dal Segretario o in mancanza da qualunque Consigliere.

È sottoscritto dal Presidente che ne attesta la veridicità e la completezza.

Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve:

1. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto, rendendone partecipi tutti i soci;
2. amministrare il patrimonio sociale e predisporre i bilanci;
3. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
4. formulare l'eventuale regolamento interno;
5. favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione;
6. presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;
7. decidere l'ammontare della quota associativa annuale.

Art. 19 - Votazioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione

Le votazioni interne del Consiglio Direttivo dell'Associazione avvengono a maggioranza semplice e le delibere approvate sono vincolanti purché adottate in presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri compreso il Presidente.

Art. 20 - Dimissioni dalla carica di Consigliere

Qualora si renda vacante un posto di Consigliere, subentra il primo dei non eletti.

In caso di dimissioni del Consiglio dell'Associazione ovvero ove lo stesso scendesse al di sotto della metà dei membri effettivi, si dovrà convocare l'Assemblea dei Soci ai termini degli articoli 10 e 13.

Art. 21 - Modifica dello statuto

Lo statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Tale Assemblea sarà validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno

il 75% dei soci.

L'assemblea straordinaria delibera la modifica dello statuto a maggioranza dei presenti.

I progetti di modifica devono essere portati a conoscenza dei soci mediante affissione in bacheca e sul sito dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 22 - Bilancio

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23 - Residuo attivo

Nel caso di residuo attivo del bilancio dell'esercizio annuale, esso sarà impiegato per le iniziative di cui all'art. 3.

Art. 24 - Scioglimento

L'Assemblea che dovrà deliberare sullo scioglimento dell'Associazione dovrà essere convocata almeno quindici giorni prima della data fissata, con avviso affisso nei locali della sede e con ogni mezzo ritenuto idoneo alla massima diffusione, comprese comunicazioni con sistemi elettronici, quali a mero titolo esemplificativo, fax, comunicazione e-mail, pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 25 - Patrimonio Residuo

In caso di scioglimento, il Patrimonio dell'Associazione, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

Art. 26

Per quanto non sia previsto dal presente statuto si richiamano le vigenti norme di legge.